



CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022.

Web: www.apacentralecommittenza.it – pec: cuc.apa@asmepec.it

Prot. 5490 del 02.08.2018

COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO: **COMUNE DI AULETTA (SA)**

AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) RELATIVO AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA LARGO CAPPELLI E COSTRUZIONE NUOVO CENTRO DIDATTICO E CIVIC CENTER IN VIA ORTO S. GIOVANNI". IMPORTO CORRISPETTIVO € 267.929,34 oltre contributo Inarcassa ed Iva.

CIG 75724030A4.

PER OPPORTUNA CONOSCENZA DEGLI OPERATORI INTERESSATI, SI RIPORTANO LE RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI FORMULATI IN MERITO ALLA PROCEDURA.

FAQ n. 1 (pervenuto per posta certificata in data 30.07.2018, ore 12,59)

Quesito n. 1

Si chiede cortesemente di chiarire, come bisogna valutare i lavori ai fini dei requisiti tecnici, tenendo conto delle percentuali riportate nel disciplinare a pag 12, punto a1), splittate secondo il livello di prestazione, cioè per ogni lavoro, bisogna sommare le varie percentuali, in funzione delle singole prestazioni svolte?

Risposta quesito 1

In ordine al quesito posto si riscontra quanto segue.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5.2 lett. b) e c) del Disciplinare di gara, i servizi relativi ad ognuna delle "categorie ed ID" oggetto di affidamento, dovranno essere valutate applicando, alle analoghe prestazioni eseguite, la percentuale riportata al punto 5.3 dello stesso Disciplinare.

Ad esempio nel caso in cui sono state svolte le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, la percentuale complessiva da considerare è $50\%+30\%+30\% = 110\%$. Nel caso di prestazioni svolte di progettazione esecutiva e direzione lavori la percentuale da considerare è $30\% + 70\% = 100\%$.

Nel compilare il prospetto allegato al Modello F, il concorrente dovrà indicare, per ogni incarico svolto (titolo del lavori) la percentuale complessiva relativa alla somma della prestazione svolta.

Si evidenzia infine che in fase di verifica dei requisiti, che avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema AVCPass dell'ANAC, il concorrente dovrà confermare quanto dichiarato con il Modello F e relativo allegato, caricando a Sistema, esclusivamente la documentazione riportata al punto 13.4 del Disciplinare di gara.

FAQ n. 2 (pervenuto per posta certificata in data 31.07.2018, ore 12,14)

Quesito n. 2

Si chiede se la relazione sui C.A.M. di cui al criterio B3 dell'offerta tecnica è da comprendere nelle 30 pagine A4 della relazione metodologica oppure in caso contrario, da quante pagine deve essere composta.

Risposta quesito 2

Il punto 10 del Disciplinare di gara non ha posto un limite al numero massimo di pagine di cui deve essere composta la relazione B3) RELAZIONE TECNICA SUI CRITERI PREMIANTI C.A.M.

La relazione, in analogia a quella B2) RELAZIONE TECNICO-METODOLOGICA, deve essere solo composta da facciate in formato A4 numerate con la formula "pagina n. X di n. Y".

FAQ n. 3 (pervenuto per posta certificata in data 31.07.2018, ore 12,59)

Quesito n. 3

Il Disciplinare di gara prevede che i concorrenti debbano possedere, quale requisito di capacità economico-finanziaria una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% dell'importo dei lavori da progettare. Come è noto tale requisito rientra nel novero di quelli di capacità economico finanziaria analogamente a quello del fatturato (globale minimo, globale medio annuo, referenze bancarie etc).

Si rappresenta che l'art. 86 comma 4 prevede espressamente *"di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante".*

A sua volta l'allegato XVII parte prima prevede che *"di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:*

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;*
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;*
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili".*

Dal combinato disposto dell'art. 86 comma 4 del Codice e dell'allegato XVII, parte prima del medesimo Codice, emerge chiaramente l'alternatività delle varie referenze finalizzate a dimostrare la capacità economico finanziaria dell'operatore economico. Conseguentemente, proprio al fine di consentire la massima partecipazione, l'ordinamento ha riconosciuto al concorrente che non sia in grado di comprovare il requisito di capacità economico-finanziario prescelto dall'Amministrazione (nel caso di specie la copertura assicurativa) di fornire la comprova della propria capacità con un altro dei sistemi alternativi, tra quelli contemplati dall'allegato XVII parte prima del Codice.

In ragione di tale quadro normativo, si chiede a codesta Amministrazione di voler chiarire che il requisito di capacità economico finanziario possa essere comprovato, in via alternativa alla copertura assicurativa, mediante fatturato realizzato per servizi di ingegneria per un importo non superiore al doppio dell'importo a base di gara (come da bando tipo ANAC).

Risposta quesito 3

In ordine al quesito posto si riscontra quanto segue.

L'art. 83 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), stabilisce per gli appalti di forniture e servizi, le Stazioni Appaltanti, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria possono richiedere:

- a) un fatturato minimo annuo nel settore dell'attività oggetto dell'appalto;
- b) *(omissis)*;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Tuttavia il secondo periodo dello stesso art. 83 comma 5 del Codice, individua il fatturato minimo annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di specifica motivazione.

L'art. 83 comma 7 del Codice prevede che la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria (*ndr fissati dal bando*), è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86 comma 4. Quest'ultima disposizione precisa che:

- la prova può essere fornita mediante i mezzi di prova di cui all'allegato XVII parte I;
- l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di fornire le referenze richieste dalla Stazione Aggiudicatrice può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Come precisato da univoca giurisprudenza, anche sul previgente art. 41 del D. Lgs n. 163/2016, la pluralità di mezzi di prova del requisito è rimessa esclusivamente alla discrezionalità della Stazione Appaltante, la quale ne deve dare menzione nella lex specialis di gara.

Le disposizioni sopra richiamate sono comunque riferite genericamente agli appalti di servizi e forniture, infatti il Codice non fornisce indicazioni in modo specifico in ordine ai requisiti di capacità economico finanziario per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (*vedasi Linea Guida ANAC n. 1 paragrafo IV punto 2.2.2*).

Per tale motivazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 213 comma 2 del Codice, l'ANAC con le Linee Guida n. 1 recante "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", ha inteso individuare le nuove regole di riferimento per l'affidamento all'esterno dei suddetti servizi.

Le Linee Guida ANAC n. 1 (paragrafo IV punto 2.2.2.1) relativamente ai requisiti di capacità economica-finanziaria, prevedono la possibilità di non prevedere il fatturato tra i requisiti di accesso alla gara, anzi come meglio specificato al punto 5.6.3 della Relazione AIR, le stesse Linee Guida suggeriscono, nella consapevolezza delle difficoltà che potrebbero avere gli operatori economici di piccole dimensioni, di prevedere al posto del requisito del fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura (nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio), il requisito di capacità economico finanziario "livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali", per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare.

Sulla base di quanto sopra il Comune di Auletta (SA), quale comune committente della procedura, con la determina a contrarre, nel prefissare i requisiti di partecipazione alla gara, ha correttamente esercitato la propria discrezionalità, che presenta il solo limite della ragionevolezza, attinenza e proporzionalità, individuando come unico mezzo di prova, per la capacità economica finanziaria, una copertura assicurativa adeguata.

Si evidenzia altresì che la previsione di prevedere come requisito di capacità economica-finanziaria la "*copertura assicurativa contro i rischi professionali*", consente la più ampia partecipazione alla procedura di cui trattasi, atteso che con l'entrata in vigore dell'art. 3 comma 5 lett.c) del D.L. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, è stato introdotto l'obbligo, per tutti i professionisti di stipulare un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile e quindi i medesimi sono già in possesso in toto o in parte del requisito richiesto per la partecipazione e, qualora la copertura assicurativa non è sufficiente a raggiungere l'importo

minimo previsto dal bando e dal disciplinare di gara, possono costituire un raggruppamento dimostrando il requisito sommando i massimali delle polizze possedute dai singoli componenti.

Per le motivazioni innanzi riportate, si ritiene che il requisito di capacità economico-finanziario previsto dal bando e dal disciplinare di gara non possa essere dimostrato mediante il fatturato globale realizzato per servizi di ingegneria ed architettura.

FAQ n. 4 (pervenuto per posta certificata in data 31.07.2018, ore 13,27)

Quesito n. 4

Il requisito di capacità economico-finanziaria indicato al punto 5.2 lett.a) del disciplinare di gara deve essere posseduto in maniera cumulativa o in maniera individuale da ogni componente del raggruppamento.

Risposta quesito 4

Il Disciplinare di gara al punto 5.4 (fine pag. 13 ed inizio pag. 14) esplicita il possesso dei requisiti per i raggruppamenti temporanei.

**F.to Il Responsabile Area Tecnica
Comune di Auletta
Geom. Michele SOLDOVIERI**

**F.to Il Responsabile della C.U.C.-A.P.A.
Ing. Cono GALLO**